

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2025, n. 1769

D.G.R. n. 430 del 3/04/2023: «D. Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34 e D.M. MIPAAF del 29 aprile 2020 n. 4472. Approvazione degli standard professionali e formativi relativi alle figure: “Operatore forestale” e “Istruttore forestale” ». Modifiche e integrazioni. Attribuzione competenza alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Struttura Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Sezione Formazione Professionale, condiviso con il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto alla studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, dott. Sebastiano Leo, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con DGR del 7/10/2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione dei Direttori di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare l' ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE FORESTALE” (in attuazione dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del TUFF e dal D.M. n. 4472 del 29/04/), che sostituisce l'omonimo Allegato A alla D.G.R. n. 430 del 3/04/2025
2. di approvare l' ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE FORESTALE” (in attuazione dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del TUFF e dal D.M. n. 4472 del 29/04/), che sostituisce l'omonimo Allegato Balla D.G.R. n. 430 del 3/04/2025
3. di dare atto che restano invariati i restanti allegati alla D.G.R. 430/2023, rispettivamente Allegato A.1 “Scheda della figure professionale” dell'Operatore/operatrice per le operazioni organizzazione

del cantiere, di esbosco e abbattimento e allestimento piante in condizioni complesse e non” (Operatore Forestale specializzato), Allegato B.1 “Scheda della figura professionale” del Tecnico delle operazioni di allestimento, abbattimento ed esbosco in un cantiere forestale e delle attività di progettazione ed erogazione di attività formative (Istruttore forestale) e allegato B.2 “CONTENUTI FORMATIVI OGGETTO DEL PERCORSO”;

4. di stabilire che gli organismi formativi già titolari di riconoscimento dei corsi in oggetto, al fine di poter avviare nuove attività debbano presentare istanza di riconoscimento e relativo formulario di progetto secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento;
5. di attribuire alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, con il supporto della Sezione formazione, la competenza per l’istruttoria delle istanze di riconoscimento e di avvio dei corsi presentate nella forma di formazione autofinanziata, ai sensi della D.G.R. n. 879/2018;
6. di dare atto che la scheda tecnica relativa i corsi in oggetto, attualmente presente nel DB del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN), sul portale www.sistema.puglia.it, sarà modificata a cura della Sezione Formazione in relazione alle presenti nuove disposizioni, al fine di favorirne la massima diffusione;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sui siti istituzionali in versione integrale;

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 430 del 3/04/2023: «D. Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34 e D.M. MIPAAF del 29 aprile 2020 n. 4472. Approvazione degli standard professionali e formativi relativi alle figure: "Operatore forestale" e "Istruttore forestale" ». Modifiche e integrazioni. Attribuzione competenza alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);

VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del RRF”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi sperimentali”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN).

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico operativi e avvio fase strutturale";

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2018 n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (di seguito TUFF), individua, all’art. 2 comma 1, tra le finalità dallo stesso disposte, la promozione e il coordinamento della formazione e aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;
- all’art. 10 comma 7 del TUFF è statuito che “le Regioni definiscano, coerentemente con i criteri nazionali minimi, i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali minimi per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale”, ed all’art. 10 comma 8, lettera b) è disciplinata la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale da adottarsi con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 29 aprile 2020 n. 4472 sono definiti i criteri minimi nazionali, di cui all’art. 10 comma 8, lettera b) del TUFF, per la formazione professionale degli operatori forestali e per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale;
- con Decreto ministeriale del MIPAAF del 29 aprile 2020 n. 4470 sono definiti i criteri minimi nazionali, di cui all’art. 10 comma 8 lettera a) del TUFF, per l’iscrizione agli Albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali, tra cui, all’art. 2 comma 1 lettera g) che il titolare o, in subordine, almeno un addetto sia in possesso di specifiche competenze professionali secondo quanto disposto all’art. 10 comma 8 lettera b) del TUFF;
- il TUFF ed i relativi decreti attuativi attribuiscono alle Regioni il compito di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale anche attraverso la definizione di requisiti professionali minimi per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale, professionalità che le Regioni devono favorire attraverso attività di formazione e aggiornamento degli operatori e di qualificazione delle imprese, volte anche a garantire standard adeguati di sicurezza per i lavoratori;
- la Legge regionale n. 1 del 21 marzo 2023, all’art. 33, statuisce che la Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili, anche al fine di garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio, la formazione continua e l’aggiornamento professionale e tecnico degli operatori dei

settori forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, e sostiene i corsi di formazione per gli addetti delle imprese iscritte all'Albo delle imprese boschive della Regione Puglia, previsto all'art. 34, per qualificarne la professionalità;

- Il Regolamento regionale n. 9 del 31 luglio 2023, all'art. 7, stabilisce che ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese forestali è richiesto il possesso da parte degli addetti delle imprese, di specifiche competenze professionali quali qualifica professionale o abilitazione alla professione di Operatore forestale o qualifica professionale di "Operatore forestale specializzato" o qualifica professionale di "Istruttore Forestale";
- il sistema regionale della formazione professionale si fonda sull'applicazione di standard professionali (figure descritte per competenze), standard formativi (modalità di attuazione dei corsi) e standard di certificazione (procedure per la certificazione finale delle competenze), in attuazione delle norme che regolamentano in Sistema Nazionale di certificazione istituito con la L. 92/2012 e il D.lgs. n. 13/2013;
- con la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 è stato istituito il "Repertorio Regionale delle Figure Professionali" (RRFP) e con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1277 del 02/12/2013, sono stati adottati i contenuti descrittivi del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, consultabile anche sul portale www.sistema.puglia.it, che costituisce il riferimento per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- l'inserimento di nuove figure professionali nel Repertorio Regionale costituisce il presupposto per il rilascio di qualificazione ai sensi del D.lgs. n. 13/2013, attraverso l'associazione della figura professionale regionale al "Quadro nazionale delle qualificazioni regionali" ai sensi del DI 30 giugno 2015;
- in attuazione del TUFF e del Decreto del MIPAF del 29 aprile 2020 n. 4472 e in ragione della specifica competenza nella materia, le Sezioni Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e ambientali e la Sezione Formazione hanno collaborato in ordine alla costruzione delle figure di Operatore forestale e di Istruttore forestale in abbattimento, da inserire nel RRFP nonché per la definizione della durata, delle modalità di svolgimento e dei relativi programmi dei corsi di formazione corrispondenti alla figura di operatore forestale prevista dall'articolo 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal D.M. n. 4472 del 29/04/2020, ed alla figura dell'Istruttore forestale;
- le due Sezioni competenti hanno ritenuto, per l'implementazione delle Disposizioni afferenti il percorso formativo e le schede delle figure professionali, di approvare la nuova figura di OPERATORE FORESTALE e i relativi standard professionale e standard formativo, articolato quest'ultimo in due percorsi formativi: il primo percorso finalizzato al conseguimento una "Attestazione Abilitante" corrispondente alla professione di "Operatore forestale" prevista dall'articolo 10, comma 8, lettera b) del TUFF e dal D.M. n. 4472 del 29/04/2020, il secondo percorso riferito all'intera figura del RRP finalizzato al rilascio di attestato di "Qualifica professionale" regionale corrispondente alla figura di "Operatore forestale specializzato", altrettanto valido ai fini dell'abilitazione alla professione di Operatore forestale;
- le due Sezioni competenti hanno ritenuto, inoltre, di approvare la figura dell'ISTRUTTORE FORESTALE, costruita sul modello del documento tecnico recante uno standard minimo professionale e formativo dell'istruttore forestale, derivante dal Progetto For.Italy – Formazione forestale per l'Italia (Progetto pluriennale di informazione e formazione professionale per il settore forestale italiano – maggio 2020) e approvato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 6 agosto 2020;

POSTO CHE:

- con DGR 430 del 3/04/2023 recante "D. Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34 e D.M. MIPAAF del 29 aprile

2020 n. 4472. Approvazione degli standard professionali e dei percorsi formativi relativi alle figure: Operatore forestale e Istruttore forestale”, sono stati approvati : 1. l’ Allegato A “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE FORESTALE” comprensivo dell’Allegato A.1 “Scheda della figure professionale” dell’Operatore/operatrice per le operazioni organizzazione del cantiere, di esbosco e abbattimento e allestimento piante in condizioni complesse e non” (Operatore Forestale specializzato); 2. l’ALLEGATO B, “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL’ISTRUTTORE FORESTALE”, comprensivo dell’Allegato B.1 “Scheda della figura professionale” del Tecnico delle operazioni di allestimento, abbattimento ed esbosco in un cantiere forestale e delle attività di progettazione ed erogazione di attività formative (Istruttore forestale) e dell’allegato B.2 “CONTENUTI FORMATIVI OGGETTO DEL PERCORSO”;

- con la predetta DGR 430/2023 è stato approvato l’inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali delle nuove Figure di cui sopra;
- con la predetta DGR 430/2023 è stato altresì disposto che ai percorsi formativi riferiti alle suddette figure, rispettivamente di Livello 3EQF e 4EQF, si applichino gli standard formativi specifici come indicati rispettivamente nelle “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL’OPERATORE FORESTALE” - Allegato A e nelle “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL’ISTRUTTORE FORESTALE” - Allegato B;
- la pubblicazione dei contenuti specifici delle schede di Figura di cui ai suddetti allegati alla DGR 430/2023, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione Repertorio Regionale delle Figure Professionali, è avvenuta a cura della Sezione Formazione, al fine di favorirne la massima diffusione;

CONSIDERATO CHE:

- in fase di prima attuazione dei corsi di formazione relativi alle figure di Operatore forestale sono state rilevate alcune criticità, in relazione all’individuazione dei cantieri didattico-forestali autorizzati dalla Regione Puglia per lo svolgimento di attività silvicolture, ed in relazione alla presenza di un adeguato numero di Istruttori Forestali durante le lezioni pratiche in bosco e durante le ore di tirocinio;
- le criticità rilevate necessitano l’adozione di correttivi ai dispositivi adottati con la D.G.R. 430/2023, riguardo ai seguenti aspetti:
 - articolazione oraria del percorso didattico;
 - maggiore definizione delle modalità formative d’aula, pratica e tirocinio;
 - specifiche relative ai formatori e alle sedi da utilizzare per l’attività pratica/tirocinio;
 - documentazione di dettaglio da presentare in sede di autorizzazione all’avvio;
 - Competenza per materia e responsabilità degli atti di riferimento (albi di iscrizione delle imprese, e delle figure necessarie alla corretta presentazione delle istanze di riconoscimento e avvio) in capo a struttura (Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali), differente da quella che autorizza i corsi (Sezione formazione)
- non è risultato necessario apportare modifiche agli standard professionali delle figure, rispettivamente Allegato A.1 “Scheda della figure professionale” dell’Operatore/operatrice per le operazioni organizzazione del cantiere, di esbosco e abbattimento e allestimento piante in condizioni complesse e non” (Operatore Forestale specializzato), Allegato B.1 “Scheda della figura professionale” del Tecnico delle operazioni di allestimento, abbattimento ed esbosco in un cantiere forestale e delle

attività di progettazione ed erogazione di attività formative (Istruttore forestale) e allegato B.2 "CONTENUTI FORMATIVI OGGETTO DEL PERCORSO" alla D.G.R. 430/2023;

le Sezioni regionali competenti in materia hanno condiviso in più riunioni di lavoro gli interventi correttivi da adottare ai dispositivi sulla formazione.

RITENUTO, pertanto di dover dare seguito al D. Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34 e ai D.M. MIPAAF del 29 aprile 2020 , rispettivamente n.4470 e n. 4472, e consentire la promozione sul territorio regionale di percorsi formativi qualificanti nel settore della silvicoltura con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di:

1. approvare l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE FORESTALE" (in attuazione dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del TUFF e dal D.M. n. 4472 del 29/04/), che sostituisce l'omonimo Allegato A alla D.G.R. n. 430 del 3/04/2025
2. approvare l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE FORESTALE" (in attuazione dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del TUFF e dal D.M. n. 4472 del 29/04/), che sostituisce l'omonimo Allegato B alla D.G.R. n. 430 del 3/04/2025
3. dare atto che restano invariati i restanti allegati alla D.G.R. 430/2023, rispettivamente Allegato A.1 "Scheda della figure professionale" dell'Operatore/operatrice per le operazioni organizzazione del cantiere, di esbosco e abbattimento e allestimento piante in condizioni complesse e non" (Operatore Forestale specializzato), Allegato B.1 "Scheda della figura professionale" del Tecnico delle operazioni di allestimento, abbattimento ed esbosco in un cantiere forestale e delle attività di progettazione ed erogazione di attività formative (Istruttore forestale) e allegato B.2 "CONTENUTI FORMATIVI OGGETTO DEL PERCORSO";
4. stabilire che gli organismi formativi già titolari di riconoscimento dei corsi in oggetto, al fine di poter avviare nuove attività debbano presentare istanza di riconoscimento e relativo formulario di progetto secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento;
5. di attribuire alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, con il supporto della Sezione formazione, la competenza per l'istruttoria delle istanze di riconoscimento e di avvio dei corsi presentate nella forma di formazione autofinanziata, ai sensi della D.G.R. n. 879/2018;
6. dare atto che la scheda tecnica relativa i corsi in oggetto, attualmente presente nel DB del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN), sul portale www.sistema.puglia.it, sarà modificata a cura della Sezione Formazione in relazione alle presenti nuove disposizioni, al fine di favorirne la massima diffusione;
7. pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sui siti istituzionali in versione integrale;

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della

pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. del 7 agosto 2024, n. 1161

Esito Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. K) della L.R. 7 del 1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE FORESTALE" (in attuazione dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del TUFF e dal D.M. n. 4472 del 29/04/), che sostituisce l'omonimo Allegato A alla D.G.R. n. 430 del 3/04/2025;
2. di approvare l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE FORESTALE" (in attuazione dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del TUFF e dal D.M. n. 4472 del 29/04/), che sostituisce l'omonimo Allegato B alla D.G.R. n. 430 del 3/04/2025
3. di dare atto che restano invariati i restanti allegati alla D.G.R. 430/2023, rispettivamente Allegato A.1 "Scheda della figure professionale" dell'Operatore/operatrice per le operazioni organizzazione del cantiere, di esbosco e abbattimento e allestimento piante in condizioni complesse e non" (Operatore Forestale specializzato), Allegato B.1 "Scheda della figura professionale" del Tecnico delle operazioni di allestimento, abbattimento ed esbosco in un cantiere forestale e delle attività di progettazione ed erogazione di attività formative (Istruttore forestale) e allegato B.2 "CONTENUTI FORMATIVI OGGETTO DEL PERCORSO";
4. di stabilire che gli organismi formativi già titolari di riconoscimento dei corsi in oggetto, al fine di poter avviare nuove attività debbano presentare istanza di riconoscimento e relativo formulario di progetto secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento;
5. di attribuire alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, con il supporto della Sezione formazione, la competenza per l'istruttoria delle istanze di riconoscimento e di avvio dei corsi presentate nella forma di formazione autofinanziata, ai sensi della D.G.R. n. 879/2018;
6. di dare atto che la scheda tecnica relativa i corsi in oggetto, attualmente presente nel DB del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN), sul portale www.sistema.puglia.it, sarà modificata a cura della Sezione Formazione in relazione alle presenti nuove disposizioni, al fine di favorirne la massima diffusione;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sui siti istituzionali in versione integrale;

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 07/10/2025, n. 1397.

La Funzionaria responsabile di E.Q. "Attuazione Sistema regionale delle competenze":

Dott.ssa Rossano ERCOLANO

La funzionaria responsabile di E.Q. "Vivaistica e tutela degli alberi monumentali":

Dott.ssa Sonia VIVACQUA

Il funzionario responsabile di E.Q. "Imprese boschive e controlli su attività forestali"

Dott. Manuel ROPPO

La Dirigente della Sezione "Formazione"

Avv. Monica CALZETTA

Il Dirigente della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali":

Dott. Domenico CAMPANILE

Rossana
Ercolano
07.11.2025
09:45:19
GMT+00:00

Sonia
Vivacqua
11.11.2025
10:15:21
GMT+01:00

Manuel Roppo
11.11.2025
10:50:39
GMT+01:00

MONICA
CALZETTA
10.11.2025
11:48:48
GMT+00:00

Domenico
Campanile
11.11.2025
10:31:58
GMT+01:00

I Direttori di Dipartimento, ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISANO osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Avv. Silvia PELLEGRINI

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:

Prof. Gianluca NARDONE

Silvia Pellegrini
12.11.2025
11:17:11
GMT+01:00

GIANLUCA
NARDONE
11.11.2025
13:40:50

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto al Lavoro, Scuola, Università, Formazione Professionale, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propongono

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Dott. Sebastiano LEO

Leo
Sebastiano Giuseppe
12.11.2025
15:32:09
UTC

Dott. Donato PENTASSUGLIA

Donato
Pentassuglia
11.11.2025
15:32:24
GMT+01:00

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Avv. Monica Calzetta

Calzetta
Monica
11.11.2025
16:15:22
UTC



Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Domenico
Campanile
11.11.2025
10:31:58
GMT+01:00



ALLEGATO A)

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE FORESTALE,
ai sensi ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 e del
D.M. del 29 aprile 2020 n. 4472**

1. Descrizione della figura professionale

L'operatore forestale svolge attività pratiche per la gestione del bosco, utilizzando in sicurezza e nel rispetto della salvaguardia ambientale la motosega e le altre attrezzature forestali di sua competenza nei lavori di abbattimento, allestimento ed esbosco di latifoglie e conifere. Conosce la funzione e l'impiego delle principali macchine ed attrezzature forestali compresa la loro manutenzione, i principi della gestione del bosco comprendendo le finalità degli interventi selvicolturali. L'operatore forestale svolge la sua attività in ambiti diversi (parchi, boschi, vivai forestali, ecc.) ed è in grado di collaborare in un gruppo di lavoro nell'ambito di un cantiere facendo riferimento al caposquadra o a un responsabile.

La qualificazione è parte del Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni e sarà associata all'ADA dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni in esito ai lavori di manutenzione definiti a livello nazionale.

Lo standard professionale della Figura, come descritto nell'Allegato A.1 al presente documento, è inserito nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e afferente al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" di cui al D.I. 30 giugno 2015.

Il livello EQF della qualificazione è EQF3 (tale riferimento è indicativo in attesa di attribuzione formale sulla base della procedura di referenziazione di cui al DIM 8 gennaio 2018).

2. Destinatari dei percorsi formativi

La formazione oggetto delle presenti disposizioni ha la finalità di consentire il conseguimento dell'abilitazione necessaria per lo svolgimento dell'attività professionale dell' Operatore forestale prevista dall'articolo 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal D.M. n. 4472 del 29/04/2020.

3. Articolazione del percorso

Come richiamato nel Decreto 4472 del 29 aprile 2020 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i contenuti della figura professionale sono definiti in linea con i contenuti previsti dalla norma UNI 11660:2016 secondo le seguenti corrispondenze:

- Livello di "OPERATORE FORESTALE" corrisponde al percorso comprendente le **Unità Formative**: "Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni non complesse"; "Esecuzione delle operazioni di esbosco terrestre"; "Elementi di organizzazione del cantiere".
- Livello di "OPERATORE FORESTALE SPECIALIZZATO" - corrisponde al percorso correlato alle **Unità di Competenze della Figura**: "Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni non complesse"; "Esecuzione delle operazioni di esbosco terrestre"; "Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni complesse" e "Organizzazione del cantiere forestale".

Sono pertanto proponibili i seguenti Percorsi formativi:

A. percorso finalizzato al rilascio dell'Abilitazione professionale valido ai fini dell'adempimento formativo ai sensi del Decreto 4472 del 29 aprile 2020 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. La proposta progettuale dovrà in questo caso contemplare l'aggregato delle 3 Unità Formative per un totale di 120 ore come sopra descritto; "Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni non complesse", "Esecuzione delle operazioni di esbosco terrestre", "Elementi di organizzazione del cantiere" di cui alla Tabella 1;

B. Percorso finalizzato al rilascio dell'attestato di "qualifica professionale" ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze di "Operatore forestale" riferito a tutte le 4 Unità di competenza dello standard della figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, per una durata complessiva di 200 ore.

L'articolazione didattica dei corsi deve essere correlata allo standard professionale della figura di "Operatore forestale specializzato" (COD. 492 del RRF), di cui all'Allegato A.1.

Tabella 1 – Percorso Abilitante

| Denominazione Unità Formative | TOTALE ORE | Di cui ore aula suddiviso in UF | Di cui ore aula | Di cui ore pratica suddiviso in UF | Di cui ore pratica | Di cui ore tirocinio suddiviso in UF | Di cui ore tirocinio | Riferimenti per la progettazione | Corrispondenza norma UNI |
|--|------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---|--|
| UF 1 Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni non complesse | 120 | 8 | 21 | 21 | 29 | 50 | 70 | Completa UC "Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni non complesse" | Operatore forestale EQF 1 (Norma UNI 11660:2016) |
| UF 2 Esecuzione delle operazioni di esbosco terrestre | | 7 | | 8 | | 20 | | Completa UC "Esecuzione delle operazioni di esbosco terrestre" | |
| UF 3 Elementi di organizzazione del cantiere | | 6 | | | | | | Alcune capacità/ conoscenze UC "Organizzazione del cantiere forestale" (in particolare cenni in materia di sicurezza sul lavoro in cantiere forestale, in materia giuslavoristica, in materia di incendi boschivi e tutela del paesaggio) | |

Tabella 2- Percorso qualifica completa

| Denominazione e Unità Formative | TOTALE ORE | Di cui ore aula suddiviso in UF | Di cui ore aula | Di cui ore pratica suddiviso in UF | Di cui ore pratica | Di cui ore tirocinio suddiviso in UF | Di cui ore tirocinio | Riferimenti per la progettazione | Corrispondenza norma UNI |
|--|------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| UF 1 Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni non complesse | 200 | 10 | 40 | 22 | 60 | 36 | 100 | Intera Figura Professionale del RRF | Operatore forestale EQF specializzato 3 (Norma UNI 11660:2016) |
| UF 2 Esecuzione delle operazioni di esbosco terrestre | | 6 | | 10 | | 18 | | | Operatore forestale EQF specializzato 3 (Norma UNI 11660:2016) |
| UF3 Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni complesse | | 12 | | 28 | | 46 | | | Operatore forestale EQF specializzato 3 (Norma UNI 11660:2016) |
| UF 4 Organizzazione del cantiere forestale | | 12 | | | | | | | Operatore forestale EQF specializzato 3 (Norma UNI 11660:2016) |

La frequenza e conseguimento dell'abilitazione, di cui al percorso A, consentono la partecipazione al corso B con riduzione oraria pari alle UF e contenuti formativi già fruiti; in tal caso il percorso B avrà durata pari a 80 ore da distribuire tra aula, pratica e **tirocinio** per le ore mancanti.

Il corso prevede attività d'aula e attività pratica, quest'ultima da svolgere **come il tirocinio** presso cantieri forestali in bosco adeguati alle attività delle singole unità formative. Il cantiere didattico dovrà essere individuato nell'ambito dei cantieri forestali reali già autorizzati dalla Regione Puglia.

Le attività pratiche dovranno essere svolte indossando idonei DPI (pantaloni antitaglio, scarponi antitaglio, caschetto con visiera ed otoprotettori, guanti da lavoro) in relazione alla tipologia di attività svolta e attrezzature utilizzate e nel rispetto delle indicazioni di sicurezza previste dalla norma.

Nella fase di attività pratica e di tirocinio il progetto formativo deve prevedere obbligatoriamente la presenza di istruttori forestali secondo il rapporto di seguito definito.

Il rapporto docente/allievo per la parte teorica è di 1/15; il rapporto Istruttore/allievo per le attività di pratica è di 1/5; il rapporto Istruttore/allievo per le attività di tirocinio è di 1/5.

A seguito dell'attività didattica in aula e cantiere con gli istruttori forestali è previsto uno tirocinio in reali condizioni lavorative in cantieri autorizzati per le ore previste come in tabella 1 e 2. Le attività dovranno essere organizzate con gruppi di 5 allievi ed un istruttore per gruppo (presente in cantiere per tutta la durata dello tirocinio), con tutta l'attrezzatura necessaria, per approfondire e mettere in pratica quanto appreso durante il corso.

Il tirocinio deve essere oggetto di controllo e tracciabilità sulla base del registro dal quale risultino le ore e le firme dell'allievo e dell'Istruttore.

Il cantiere didattico forestale deve corrispondere alla seguente tipologia:

-superficie di almeno 3 ettari (per una squadra da 15 persone);
-presenza di almeno 100/120 piante da abbattere: con diametro fino a 40 cm dove è possibile applicare tagli da caso normale (ventaglio semplice-tirato-listello-leva) e da caso speciale (come tacca profonda e taglio a V, tirfor in singola) per svolgere la UF1 ; con diametro maggiore di 40 cm, difficili e pericolose (taglio del cuore, taglio di punta, contro correzioni laterali, tirfor in doppia) per svolgere la UF3. Nei medesimi cantieri può essere svolta la UF2.

Si precisa che il cantiere didattico dovrà effettivamente essere un bosco, con piante di alto fusto e non potranno essere ammessi cantieri ubicati in altre zone (tipo piazzali, viali, giardini etc.) ancorché autorizzati.

Per lo svolgimento delle UF nella parte pratica sono richieste le relative attrezzature idonee:

- Per lo svolgimento della parte pratica delle UF1 e UF3 è richiesta la presenza in cantiere dell'attrezzatura minima per ogni singola squadra da cinque allievi come da elenco riportato di seguito al paragrafo "formatori";
- Per lo svolgimento dell'UF2 sono richieste le seguenti attrezzature (in aggiunta al materiale per le squadre): trattore forestale (o trattore agricolo con allestimento forestale) omologato e con i dispositivi di sicurezza obbligatori, con operatore, dotato di verricello forestale omologato e a norma con capacità di tiro di almeno 5 ton, carrucola di rinvio e carrucola di deviazione con fasce di ancoraggio, catene e choker etc. etc. (tutti gli accessori devono avere portata adeguata alla forza di trazione del verricello, come da norma).

In sede di istanza per l'autorizzazione all'avvio dei corsi, devono essere allegati:

- titolo attestante la disponibilità (convenzione, contratto di affitto, comodato, altro) del proprietario/gestore presso cui si svolgerà il cantiere didattico-forestale, per la parte pratica;
-l'autorizzazione al taglio boschivo, ai sensi della normativa vigente, dei cantieri in cui si svolgerà la parte pratica, per il periodo di svolgimento indicato nel progetto;
- la dichiarazione inizio lavori con direttore dei lavori e impresa incaricata, regolarmente iscritta all'Albo delle imprese forestali della Regione Puglia;
-ogni altra documentazione attestante che il cantiere forestale-didattico corrisponda alla tipologia di cui sopra (superficie e numero di piante) e che sono presenti le attrezzature necessarie allo svolgimento delle singole UF;
- Piano per la sicurezza appositamente redatto per il cantiere forestale-didattico in cui si svolgerà la parte pratica.

Inoltre nel progetto formativo presentato per l'autorizzazione devono essere indicati chiaramente i docenti e gli istruttori in relazione ai discenti, per la parte teorica, pratica e per il tirocinio.

L'istruttoria per il riconoscimento del corso e per l'autorizzazione allo svolgimento delle singole edizioni di "Operatore Forestale" e "Operatore forestale specializzato" sarà condotta dalla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e ambientali, con il supporto della Sezione Formazione, sulla documentazione trasmessa dagli enti di formazione.

4. Soggetti attuatori

I corsi di formazione sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 e da organismi formativi appositamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente.

Nello specifico, i percorsi formativi di cui alla presente delibera potranno essere riconosciuti e autorizzati dalla Regione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 879 del 29 maggio 2018, relativa alla formazione c.d. *autonomamente finanziata*.

In sede di istanza di riconoscimento del corso, nel formulario di progetto, l'organismo formativo proponente dovrà attestare la disponibilità del cantiere didattico nonché di adeguate macchine ed attrezzature per lo svolgimento della parte pratica del corso, in particolare:

-materiale per una squadra da 5 allievi: motoseghe, mazze cuneo, asce, zappini, giratronchi, leve di abbattimento, cinturoni forestali completi con bindelle auto avvolgenti e cunei varie misure e tipologie, doppi metri, cassetta primo soccorso ed estintore.

-materiale per tre squadre: n°2 kit tifor (paranco manuale, cavo, prolunga, gancio di abbattimento, laccio a strozzo, fasce di ancoraggio di adeguata portata, una carrucola per trazione semplice ed una per trazione doppia); crick idraulico di abbattimento, cuneo meccanico (vari modelli).

-materiale per F2: trattore, verricello, carrucole, fasce, catene.

5. Requisiti di accesso al corso

Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) assolvimento dell'obbligo di istruzione o in subordine il proscioglimento dell'obbligo di istruzione; i minorenni per accedere al corso devono avere assolto il diritto/dovere di istruzione e formazione professionale;
- b) per tutti i cittadini stranieri è, inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere documentata da apposita attestazione ovvero verificata attraverso un test di ingresso, di livello minimo A2, secondo gli standard definiti nel "Common European Framework of Reference for Languages - CEFR" ("Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER") del Consiglio d'Europa;

Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attività.

6. Formatori

Il corpo docente per la parte teorica è costituito da dottori forestali/laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento.

Il corpo docente per la parte pratica e per il tirocinio è costituito obbligatoriamente da Istruttori forestali secondo il rapporto stabilito all'art. 3.

7. Esenzione e/o riduzione del percorso formativo

La frequenza e conseguimento dell'abilitazione di cui al percorso A, consentono la partecipazione al corso B con riduzione oraria pari alle UF e contenuti formativi già fruiti; in tal caso il percorso B avrà durata pari a 80 ore da distribuire tra aula, pratica e **tirocinio** per le ore mancanti.

Per i lavoratori di imprese afferenti al **settore ATECO 02** e che abbiano maturato un'esperienza triennale documentata nel settore forestale con riferimento alle attività oggetto della qualificazione, è ammesso il riconoscimento delle ore di **tirocinio** ai fini della riduzione del percorso orario.

8. Esame finale e attestazione

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso abilitante e del percorso di qualifica, nonché il superamento delle verifiche di apprendimento in itinere e l'esito positivo dell'attività di **tirocinio** da registrare a cura dell'Organismo formativo ed attestati su richiesta dell'interessato.

In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive del corso, o delle ore ridotte in caso di riconoscimento crediti, il corso di formazione si considera interrotto, salvo interventi autorizzati dalla Regione finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.

Al termine di ciascuno dei percorsi proponibili è prevista una fase di accertamento delle competenze tramite esame finale dinanzi a Commissione nominata dalla Regione, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze. **La Commissione deve prevedere la presenza di un Dottore Forestale quale componente nominato dall'organismo formativo.** Nello specifico, la prova finale si svolge secondo i vigenti standard regionali per la valutazione e certificazione delle competenze correlate a Figure del Repertorio Regionale (D.G.R. n. 622/2015). **In particolare le prove relative alle UF sia di**

abbattimento che di esbosco devono prevedere una prova tecnico pratica da svolgersi realmente in bosco.

La Regione si riserva di apportare le dovute modifiche ed integrazioni, alle linee guida e ai format di attestazioni in uscita così come attualmente allegati, alla D.G.R. n. 622/2015 al fine di armonizzarli con le norme vigenti.

Al superamento positivo dell'esame è rilasciata:

- per il percorso A, un'Attestazione Abilitante relativa Operatore forestale prevista dall'articolo 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal D.M. n. 4472 del 29/04/2020;
- per il percorso B relativo all'intera figura professionale, l'"Attestato di qualifica professionale" relativo alla figura di "Operatore forestale specializzato" EQF3, altrettanto valido ai fini dell'abilitazione di Operatore forestale D.M. n. 4472 del 29/04/2020

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Avv. Monica Calzetta

Calzetta
Monica
12.11.2025
11:00:33
UTC



Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Domenico
Campanile
11.11.2025
10:31:58
GMT+01:00



ALLEGATO B)

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'ISTRUTTORE FORESTALE,
ai sensi ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 e del
D.M. del 29 aprile 2020 n. 4472**

1. Descrizione della figura professionale

L'Istruttore forestale è un operatore specializzato del settore forestale con competenze nelle utilizzazioni forestali e nelle metodologie didattiche per il trasferimento del proprio "sapere professionale", valorizzate da un'attitudine personale. Si prevede quindi che, quale prerequisito tecnico, sia in possesso da almeno 3 anni di operatività ed esperienza pratica in attività di utilizzazioni forestali, con particolare riferimento alla valorizzazione della materia prima legno ovvero sia in possesso di qualifica di "Operatore forestale specializzato" di cui al Repertorio regionale delle Figure Professionali.

Sa organizzare e gestire un cantiere forestale didattico, assumendo un ruolo di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e utilizzando un linguaggio adeguato ai contenuti delle istruzioni ed alle tipologie degli utenti. Conosce le procedure e le tecniche operative di abbattimento, allestimento concentramento ed esbosco a strascico riferite a diversi contesti operativi, anche difficili. Conosce caratteristiche, modalità d'impiego ed esigenze di manutenzione delle macchine e attrezzature più frequentemente impiegate nelle operazioni di abbattimento ed allestimento di alberi con sistemi moto manuali e di esbosco a strascico di assortimenti legnosi. Collabora con l'equipe didattica.

La qualificazione è parte del Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni e sarà associata all'ADA dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni in esito ai lavori di manutenzione definiti a livello nazionale
ADA.01.01.29 (ex ADA.1.243.969) - Coordinamento e gestione operativa del cantiere forestale

Lo standard professionale della Figura, come descritto nell'Allegato A al presente documento, è inserito nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e afferente al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" di cui al D.I. 30 giugno 2015.

Il livello EQF della qualificazione è EQF4 (tale riferimento è indicativo in attesa di attribuzione formale sulla base della procedura di referenziazione di cui al DIM 8 gennaio 2018).

2. Destinatari dei percorsi formativi

La formazione oggetto delle presenti disposizioni ha la finalità di consentire il conseguimento della qualifica professionale a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, con riferimento alla figura di Istruttore forestale, derivante dal Progetto For.Italy – Formazione forestale per l'Italia (Progetto pluriennale di informazione e formazione e formazione professionale per il settore forestale italiano – maggio 2020).¹

¹ Intesa in CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO del 6 agosto 2020 (Repertorio atto n. 138/CSR) "Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che destina le risorse degli anni 2020-2021 del "Fondo per le foreste italiane", pari complessivamente a 1.720.000 euro, ad un progetto riguardante l'informazione e la formazione per il settore forestale italiano, con allegato uno schema di Accordo di programma tra il MiPAAF e la Regione Piemonte, in rappresentanza di tutte le Regioni, che ne stabilisce i termini e le modalità di attuazione.

3. Articolazione del percorso

L'articolazione didattica dei corsi deve essere correlata allo standard professionale della figura di "Istruttore forestale", di cui all'Allegato B.1 e riferita ai contenuti formativi di cui all'allegato B.2.

Il corso ha durata di **300 ore** e prevede attività pratica almeno per il 75% della durata del corso, da realizzare in cantieri forestali in bosco adeguati alle attività delle singole unità formative. **Al termine della formazione dovrà, inoltre, essere svolto un tirocinio finale inteso come lo svolgimento di almeno 40 ore di docenza in affiancamento ad istruttori forestali nell'ambito di uno più corsi di formazione in campo forestale.**

Tabella 1- Percorso qualifica

| Denominazione Unità Formative | TOTALE ORE suddiviso in UF | TOTALE ORE | Di cui ore aula suddiviso in UF | Di cui ore aula | Di cui ore pratica suddiviso in UF | Di cui ore pratica | Oltre ore tirocini o docenza | Riferimenti per la progettazione |
|--|----------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| UF 1 Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni non complesse | 120 | 300 | 24 | 76 | 96 | 224 | 40 | Intera Figura Professionale del RRFP |
| UF 2 Esecuzione delle operazioni di esbosco terrestre | 40 | | 8 | | 32 | | | |
| UF 3 Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni complesse | 120 | | 24 | | 96 | | | |
| UF 4 Organizzazione del cantiere forestale | 20 | | 20 | | | | | |

Il corso prevede attività d'aula e attività pratica, quest'ultima da svolgere come il tirocinio presso cantieri forestali in bosco adeguati alle attività delle singole unità formative. Il cantiere didattico dovrà essere individuato nell'ambito dei cantieri forestali reali già autorizzati dalla Regione Puglia.

Le attività pratiche dovranno essere svolte indossando idonei DPI (pantaloni antitaglio, scarponi antitaglio, caschetto con visiera ed otoprotettori, guanti da lavoro) in relazione alla tipologia di attività svolta e attrezzature utilizzate e nel rispetto delle indicazioni di sicurezza previste dalla norma.

Il progetto formativo deve prevedere obbligatoriamente la presenza di istruttori forestali secondo il rapporto di seguito specificato:

- rapporto docente- istruttore forestale /allievo per la parte teorica: 1/15;
- rapporto istruttore/allievo per le attività di pratica: 1/5;
- rapporto istruttore/allievo per le attività di tirocinio è di 1/5 .

Il tirocinio di almeno 40 ore di docenza in affiancamento, dovrà essere effettuato all'interno di un corso di formazione per operatori forestali, dove gli istruttori tirocinanti saranno chiamati a svolgere la loro prima esperienza formativa affiancati da istruttori forestali. Il tirocinio deve essere oggetto di controllo e tracciabilità sulla base dei registri da cui risultino le ore e le firme di presenza di allievi e istruttori.

Il cantiere didattico forestale deve corrispondere alla seguente tipologia:

- superficie di almeno 3 ettari (per una squadra da 15 persone);
- presenza di almeno 100/120 piante totali da abbattere: con diametro fino a 40 cm dove è possibile applicare tagli da caso normale (ventaglio semplice-tirato-listello-leva) e da caso speciale (come tacca profonda e taglio a V, tirfor in singola) per svolgere la UF1; con diametro maggiore di 40 cm, difficili e pericolose (taglio del cuore, taglio di punta, contro correzioni laterali, tirfor in doppia) per svolgere il modulo F3. Nei medesimi cantieri può essere svolta la UF2.

Per lo svolgimento dei moduli nella parte pratica sono richieste le relative attrezzature idonee:

- Per lo svolgimento della parte pratica delle UF 1 e UF3 è richiesta la presenza in cantiere dell'attrezzatura minima per ogni singola squadra da cinque allievi come da elenco riportato di seguito al paragrafo "formatori";
- Per lo svolgimento della UF2 sono richieste le seguenti attrezzature (in aggiunta al materiale per le squadre): trattore forestale (o trattore agricolo con allestimento forestale) omologato e con i dispositivi di sicurezza obbligatori, con operatore, dotato di verricello forestale omologato e a norma con capacità di tiro di almeno 5 ton, carrucola di rinvio e carrucola di deviazione con fasce di ancoraggio, catene e choker etc. (tutti gli accessori devono avere portata adeguata alla forza di trazione del verricello, come da norma).

Al progetto formativo, presentato per l'autorizzazione all'avvio dei corsi, devono essere allegati:

- titolo attestante la disponibilità (convenzione, contratto di affitto, comodato, altro) del proprietario/gestore presso cui si svolgerà il cantiere didattico-forestale, per la parte pratica;
- l'autorizzazione al taglio boschivo, ai sensi della normativa vigente, dei cantieri in cui si svolgerà la parte pratica, per il periodo di svolgimento indicato nel progetto;
- la dichiarazione inizio lavori con direttore dei lavori e impresa incaricata, regolarmente iscritta all'Albo delle imprese forestali della Regione Puglia;
- documentazione attestante che il cantiere forestale-didattico corrisponda alla tipologia di cui sopra (superficie e numero di piante) e che sono presenti le attrezzature necessarie allo svolgimento delle singole UF;
- Piano per la sicurezza appositamente redatto per il cantiere forestale-didattico in cui si svolgerà la parte pratica.

Inoltre nel progetto formativo presentato per l'autorizzazione devono essere indicati chiaramente i docenti e gli istruttori in relazione ai discenti, per la parte teorica, pratica e per il tirocinio, con CV aggiornati.

L'istruttoria per l'autorizzazione allo svolgimento del corso da "Istruttore Forestale" sarà condotta di concerto tra la Sezione Formazione e la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e ambientali sulla documentazione trasmessa dagli enti di formazione.

4. Soggetti attuatori

I corsi di formazione per la qualificazione di **Istruttore Forestale** sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 e DGR n. 358 del 26 febbraio 2019 e da organismi formativi appositamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente.

Nello specifico, i percorsi formativi di cui alla presente delibera potranno essere riconosciuti e autorizzati dalla Regione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 879 del 29 maggio 2018, relativa alla formazione c.d. *autonomamente finanziata*.

I soggetti attuatori devono avere disponibilità di adeguate macchine ed attrezzature per lo svolgimento della parte pratica del corso, in particolare:

-materiale per una squadra da 5 allievi: motoseghe, mazze cuneo, asce, zappini, giratronchi, leve di abbattimento, cinturoni forestali completi con bindelle auto avvolgenti e cunei varie misure e tipologie, doppi metri, cassetta primo soccorso ed estintore;

-materiale per tre squadre: n°2 kit tifor (paranco manuale, cavo, prolunga, gancio di abbattimento, laccio a strozzo, fasce di ancoraggio di adeguata portata, una carrucola per trazione semplice ed una per trazione doppia); crick idraulico di abbattimento, cuneo meccanico (vari modelli);

-materiale per F2: trattore, verricello, carrucole, fasce, catene.

Devono inoltre garantire la presenza, anche non continuativa, di un coordinatore con esperienze e competenze tecnico-pratiche o figura equivalente (es. Istruttore capocorso).

5. Requisiti di accesso al corso

Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
2. età maggiore o uguale a 21 anni;
3. idoneità psicofisica alla mansione;
4. permesso di soggiorno (per i cittadini di Paesi extracomunitari);
5. possesso da almeno 3 anni di operatività ed esperienza pratica in attività di utilizzazioni forestali, con particolare riferimento alla valorizzazione della materia prima legno oppure possesso di qualifica di "Operatore forestale specializzato" di cui al Repertorio regionale delle Figure Professionali, **o equivalente se conseguita in altra Regione;**

Per tutti i cittadini stranieri è, inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere documentata da apposita attestazione ovvero verificata attraverso un test di ingresso, di livello minimo B1 secondo gli standard definiti nel "Common European Framework of Reference for Languages - CEFR" ("Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER") del Consiglio d'Europa.

Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attività.

6. Formatori

Il corpo docente per la parte teorica sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento. Il corpo docente per la parte pratica e per il tirocinio sia costituito obbligatoriamente da Istruttori forestali secondo il rapporto stabilito all'art. 3.

Le ore di docenza sono suddivise tra i docenti come di seguito elencato:

UF1:

12 ore di docenza da parte dell'istruttore 12 ore di docenza da parte di un dottore forestale sulla normativa regionale

96 ore di docenza da parte di tre istruttori forestali in abbattimento e allestimento

UF2:

8 ore di docenza da parte dell'istruttore

32 ore di docenza da parte di tre istruttori forestali in esbosco.

UF3:

12 ore di docenza da parte dell'istruttore

12 ore di comunicazione e gestione dell'aula da parte di un formatore con esperienza nel settore.

96 ore di docenza da parte di tre istruttori forestali in abbattimento e allestimento.

UF4:

10 ore di docenza da parte dell'istruttore 10 ore di docenza da parte di un dottore forestale.

7. Esenzione e/o riduzione del percorso formativo

Per i lavoratori di imprese afferenti ai settori **ATECO 02** e che abbiano maturato un'esperienza triennale documentata nel settore forestale con riferimento alle attività oggetto della qualificazione, è ammesso il riconoscimento delle ore di **tirocinio** ai fini della riduzione del percorso orario.

8. Esame finale e attestazione

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il **90%** delle ore complessive del percorso, anche in caso di riconoscimento dei crediti, nonché il superamento delle verifiche di apprendimento in itinere e l'esito positivo dell'attività di **tirocinio**, da registrare a cura dell'Organismo formativo ed attestati su richiesta dell'interessato.

Per accedere all'esame sono inoltre necessari i seguenti requisiti:

- a) Possesso del titolo di addetto al primo soccorso ex d.lgs. 81/2008;
- b) possesso dell'abilitazione all'uso del trattore ex d.lgs. 81/2008
- c) aver svolto, un tirocinio finale inteso come lo svolgimento di almeno 40 ore di docenza pratica in affiancamento nell'ambito di uno più corsi di formazione in campo forestale.

I titoli a) e b) possono essere oggetto di formazione nell'ambito del medesimo percorso di "istruttore forestale", laddove il soggetto attuatore lo preveda nel progetto corso.

Al termine del percorso è prevista una fase di accertamento delle competenze tramite esame finale dinanzi a Commissione nominata dalla Regione, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze. **La Commissione deve prevedere la presenza di un Istruttore Forestale, quale componente nominato dall'organismo formativo.** Nello specifico, la prova finale si svolge secondo i vigenti standard regionali per la valutazione e certificazione delle competenze correlate a Figure del Repertorio Regionale (D.G.R. n. 622/2015) ed è diretta a verificare l'effettivo possesso delle Unità di Competenza previste dalla Figura professionale di riferimento. **In particolare, le prove relative alle UF sia di abbattimento che di esbosco devono prevedere una prova tecnico pratica da svolgersi realmente in bosco.**

La Regione si riserva di apportare le dovute modifiche ed integrazioni alle linee guida e ai format di attestazioni in uscita così come attualmente allegati, alla D.G.R. n. 622/2015 al fine di armonizzarli con le norme vigenti.

Al superamento positivo dell'esame è rilasciato "Attestato di qualifica professionale" relativo alla figura di "Istruttore forestale".